



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze*

VISTO l'articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

CONSIDERATO che secondo le modalità indicate dal citato articolo 46 bis, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

VISTO il comma 2, del medesimo articolo 46 bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

VISTO il comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

CONSIDERATO, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 2 aprile 2024 a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2023;

CONSIDERATO che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il Credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

RITENUTO di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze*

Decreta

Art. 1

(Approvazione del modello di certificato)

1. È approvato l'allegato modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali, come previsto dall'articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2

(Termine di presentazione del certificato)

1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 2 aprile 2024, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 27 marzo 2024

**IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI**

Palomba

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO**

Biagio Mazzotta